



# CITTÀ DI ALBANO LAZIALE

Città Metropolitana di Roma Capitale

---

## DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

**n. 10 del 21-05-2026**

**OGGETTO:** DEROGA ALL'ART. 27 CO. 1 DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI TARI -"PERIODICITA' DI RISCOSSIONE" -

L'anno duemilaventisei addì ventuno del mese di Maggio in Albano Laziale nella sede comunale, alle ore 14:00 il Dott. Filippo Santarelli, nominato con D.P.R. del 05 novembre 2025 Commissario Straordinario del Comune di Albano Laziale, con l'assistenza del SEGRETARIO GENERALE DOTT.SSA SIMONA TANZI, ha adottato il seguente atto

### IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Premesso che

l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013, n. 147 «*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014*», ha disposto l'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e l'erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: l'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, ed una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, così come integrata e modificata;

l'art. 1 della legge 160 del 27/12/2019 ha abrogato le disposizioni in materia di IUC salvo che per quanto attiene la disciplina della TARI;

gli articoli dal 641 al 668 del predetto articolo 1 della L. 27 dicembre 2013, n. 147 recanti la disciplina in materia di TARI, sono tutt'ora vigenti;

il comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 stabilisce, conformemente all'art. 53 comma 16, della Legge 388/2000 e all'art. 1 comma 169 L. 296/2006, che «*Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani*»;

il comma 5-quinquies dell'art. 3 del D.L. n. 228/2021, come modificato dall'art. 1, comma 677, della Legge n. 199/2025, statuisce che:

- i comuni, in deroga all'art. 1, comma 683, della Legge n. 147/2013 (entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione), possono approvare i PEF del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del **31 luglio di ciascun anno**;
- nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 31 luglio dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione di PEF, tariffe e regolamenti TARI coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione;
- in caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile;

la previsione in esame è motivata dalla necessità di assicurare ai comuni un maggior lasso di tempo per superare le difficoltà attualmente incontrate per l'approvazione dei piani finanziari;

Considerato inoltre che

l'art. articolo 27, del vigente Regolamento recante la disciplina in materia, intitolato "Periodicità di Riscossione" testualmente stabilisce *"La riscossione ordinaria della TARI viene effettuata in tre rate, **scadenti nei mesi di maggio, settembre e dicembre salvo diversa determinazione fatta con la delibera di approvazione delle tariffe**, mediante invio di avviso ordinario di pagamento. Resta ferma la facoltà dell'utente di pagare in un'unica soluzione. Con riferimento al pagamento in unica soluzione ovvero della prima rata il termine di scadenza per il pagamento è fissato in almeno 20 giorni solari a decorrere dalla data di emissione del documento di riscossione, come da indicazioni riportate nel documento di riscossione"*;

l'art. 13 co 15-ter del D.L. 201 del 06/12/2011 stabilisce che *" A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune e' tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. **I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza e' fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza e' fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente"**.*

Tenuto conto che

il panorama delle scadenze che caratterizzano il settore dei rifiuti si arricchisce a decorrere dall'anno 2026 di una nuova scadenza connessa ad una agevolazione economica a sostegno degli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti in condizioni di disagio economico – sociale: il bonus sociale rifiuti;

le modalità applicative per l'erogazione del bonus sociale rifiuti, disposte dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) con la delibera 355/2025/RIF del 29/07/2025 e con il relativo allegato TUBR, testo unico bonus rifiuti; sono divenute

pienamente operative a decorrere dal mese di gennaio 2026;

l'art. 10 del TUBR stabilisce che l'agevolazione deve essere applicata nel documento di riscossione emesso entro la **data del 30 giugno di ogni anno** preferibilmente mediante compensazione sulla prima rata utile; in assenza di emissione dell'avviso ordinario di pagamento il Comune è tenuto a ricorrere alla rimessa diretta al beneficiario con un aggravio procedurale e operativo tutt'altro che marginale;

le criticità emerse in sede di prima applicazione hanno reso indispensabile, in data 14 aprile 2026, un nuovo intervento da parte di ARERA mediante la deliberazione 123/2026/R/RIF, finalizzata ad aggiornare il precedente quadro normativo tracciato dalla deliberazione ARERA 355/2025/R/RIF e dal Testo Unico per la regolazione delle modalità di applicative per il riconoscimento del bonus sociale rifiuti (TUBR);

Il susseguirsi di provvedimenti finalizzati a rendere operativo il bonus sociale entro il termine del 30 giugno ma a ridosso dello stesso hanno inciso direttamente sull'operatività dell'ufficio tributi nella delicata fase della riscossione ordinaria, ridefinendo meccanismi di calcolo e procedure di compensazione prodromiche all'emissione dei documenti di riscossione;

Tenuto conto che

il comma 688 della legge 147/2013 rimette alla potestà regolamentare del Comune la fissazione delle scadenze di pagamento;

l'art. 27 del vigente regolamento suscettibile di applicazione in materia individua i mesi di scadenza del pagamento della Tari: in maggio, settembre e dicembre salva diversa determinazione fatta con la delibera di approvazione delle tariffe;

il termine di approvazione della delibera di approvazione del Pef, tariffe e regolamento della Tari è stato posticipato *ex lege* dal 30 aprile al 31 luglio (Legge n. 199/2025);

il PEF per il periodo regolatorio 2026-2029, redatto secondo il nuovo metodo tariffario denominato MTR-3 (giusta deliberazione ARERA 397/2025/R/RIF), è in corso di definizione;

dalla determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga» scaturiranno le tariffe TARI per il corrente anno di imposizione,

Avuto riguardo della ravvisata necessità di raccordare le tempistiche fissate in previsioni normative e regolamentari con le difficoltà ingenerate, in sede di prima applicazione, dall'agevolazione sociale di nuova introduzione, si rende indispensabile esercitare, per l'anno 2026, il potere di regolamentare i tempi di riscossione ordinaria della Tari in deroga alle previsioni di cui all'art. 27 del citato regolamento come segue:

- ✓ **I° rata 15/07/2026 (con facoltà di effettuare il pagamento delle prime due rate in soluzione unica)**
- ✓ **II° rata 30/09/2026;**
- ✓ **III° rata 02/12/2026.**

Lo slittamento della prima rata di scadenza della Tari dal mese di maggio al mese di luglio consentirà l'emissione massiva dei documenti di riscossione con il riconoscimento del bonus sociale agli aventi diritto entro il termine del 30 giugno 2026;

**VISTI:**

- ✓ i commi 683 e 688 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- ✓ il comma 5-quinquies dell'art. 3 del D.L. n. 228/2021, come modificato dall'art. 1, comma 677, della Legge n. 199/2025;
- ✓ la delibera ARERA 355/2025/RIF del 29/07/2025 e con il relativo allegato TUBR
- ✓ la delibera ARERA 123/2026/R/RIF
- ✓ Regolamento per la disciplina della tassa rifiuti TARI (approvato con deliberazione CC 59/2022 e ss.mm.)
- ✓ artt. 42 comma 2 lett. f)-49 comma 1 del D.lgs. 267/2000;

**DELIBERA**

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

- 1) Stabilire per l'anno 2026, in deroga all'art. 27 co. 1 vigente Regolamento comunale in materia di TARI, le seguenti scadenze per il versamento dell'importo dovuto dai contribuenti iscritti al ruolo TARI (utenze domestiche e non domestiche):
  - ✓ **I° rata 15/07/2026 (con facoltà di effettuare il pagamento delle prime due rate in soluzione unica)**
  - ✓ **II° rata 30/09/2026;**
  - ✓ **III° rata 02/12/2026.**
- 2) Dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del D.lgs. n. 267/2000.



# **CITTA' DI ALBANO LAZIALE**

**Città Metropolitana di Roma Capitale**

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 80 del 18-05-2026**

**OGGETTO: DEROGA ALL'ART. 27 CO. 1 DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI TARI - "PERIODICITA' DI RISCOSSIONE" -**

*PARERI DI CUI ALL'ART. 49 e 147 Bis TUEL D.LGS. 267/2000*

**SETTORE I - ECONOMICO FINANZIARIO - RISORSE UMANE**

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Il sottoscritto DIRIGENTE ai sensi degli artt. 49, comma 1, come modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 174/2012, e 147 bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 esprime parere **Favorevole** sulla proposta di deliberazione ed attesta che non ci sono situazioni di conflitto di interessi che possano incidere sul presente provvedimento.

ANNOTAZIONI:

Albano Laziale, 19-05-2026

**IL DIRIGENTE  
DOTT. ENRICO PACETTI**

---

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005



# **CITTA' DI ALBANO LAZIALE**

**Città Metropolitana di Roma Capitale**

---

***PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 80 del 18-05-2026***

***OGGETTO: DEROGA ALL'ART. 27 CO. 1 DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI TARI - "PERIODICITA' DI RISCOSSIONE" -***

*PARERI DI CUI ALL'ART. 49 e 147 Bis TUEL D.LGS. 267/2000*

## **PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Il sottoscritto Responsabile del SETTORE I - ECONOMICO FINANZIARIO - RISORSE UMANE ai sensi degli artt. 49, comma 1, come modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 174/2012, e 147 bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 esprime parere **Favorevole** sulla proposta di deliberazione ed attesta che non ci sono situazioni di conflitto di interessi che possano incidere sul presente provvedimento.

ANNOTAZIONI:

Albano Laziale, 19-05-2026

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO  
DOTT. ENRICO PACETTI**

---

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n. 82 del

07/03/2005

---

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**  
DOTT. FILIPPO SANTARELLI

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
DOTT.SSA SIMONA TANZI

---

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE:**

La presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).

**L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO**  
SIMONA BRUSCHI

---

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

| X| - poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000);

|| - per il decorso termine di dieci giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134 comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000);

**IL RESPONSABILE ORGANI ISTITUZIONALI**  
DOTT.SSA SILVIA DE ANGELIS